

Regolamento della Commissione Regionale Presbiterale

Art. 1 – Istituzione

E' costituita dai vescovi della Regione Ecclesiastica Triveneta la Commissione Presbiterale Regionale Triveneta quale espressione, a livello regionale, della comunione e collaborazione dei presbiteri con la Conferenza Episcopale Triveneta e con la sua azione pastorale.

Art. 2 – Finalità

La Commissione collabora con la Conferenza Episcopale Triveneta:

- a) nella ricerca, individuazione e approfondimento dei problemi relativi alla vita e al ministero dei presbiteri e quelli pastorali delle Chiese particolari presenti nelle tre Regioni civili;
- b) nello studio, nella formulazione, nella proposta e nella eventuale attuazione di iniziative e servizi riguardanti le Chiese del Triveneto.

Ai membri della Commissione che sono membri anche dei consigli presbiterali delle proprie diocesi spetta il compito di curarne il collegamento ordinario.

Art. 3 – Argomenti di studio

Gli argomenti da sottoporre allo studio della Commissione presbiterale regionale possono essere indicati:

- dalla Conferenza Episcopale Triveneta per mezzo del Vescovo delegato
- dalla Segreteria della Commissione
- da almeno un terzo dei suoi membri

Art. 4 – Componenti

La commissione è composta:

- a) dal Vescovo incaricato per il clero della Conferenza Episcopale Triveneta;
- b) da due presbiteri eletti dai singoli consigli presbiterali diocesani di cui almeno uno sia membro del rispettivo consiglio presbiterale;
- c) da tre presbiteri membri di istituti di vita consacrata o società di vita apostolica, uno per regione civile, eletti dal CISM della Regione Triveneta.

Art. 5 – Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza effettiva dei due terzi dei delegati.

Art. 6 – Membri della Commissione

I membri della Commissione Regionale sono tenuti a partecipare alle riunioni programmate e a offrire tutto il proprio apporto nella messa in atto delle finalità della Commissione stessa.

Nel caso in cui un membro della Commissione sia assente in maniera ingiustificata per tre volte, in accordo con il Vescovo Delegato – e rispettivamente la CISM regionale –, sarà avvertito che può essere sostituito.

A surrogare il membro provvede la singola diocesi a norma dell'articolo 4, a). Se si tratta di un presbitero appartenente a un istituto di vita consacrata o società di vita apostolica il nuovo membro sarà designato dal CISM regionale.

Art. 7 – Durata del mandato dei Membri della Commissione

I membri della Commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili soltanto per un secondo quinquennio.

Anche i membri subentrati durante il quinquennio decadono dal loro mandato allo scadere del quinquennio di attività della Commissione.

Art. 8 – Invitati alla Commissione

Sono invitati ordinariamente agli incontri senza diritto di voto:

- a) un presbitero rappresentante del Gruppo dei rettori ed educatori dei Seminari diocesani del Triveneto;
- b) un presbitero del Gruppo dei delegati diocesani per la formazione del clero.

Altri fedeli – diaconi, consacrate/i, coniugati, laici – potranno essere invitati per approfondire specifici argomenti in oggetto di studio.

Art. 9 – Presidente della Commissione

La Commissione è presieduta dal Vescovo incaricato per il clero della Conferenza Episcopale Triveneta.

Art. 10 – Segreteria della Commissione

La Segreteria è composta dal Segretario, nominato dal Vescovo Presidente di cui all'art. 9 tra i membri della Commissione, e da tre presbiteri (uno per Regione civile) eletti dalla Commissione. La Segreteria, d'intesa con il Vescovo Presidente, ha i seguenti compiti:

- a) predisporre l'ordine dei lavori della Commissione;
- b) indicare il moderatore incaricato di dirigere le riunioni della Commissione;
- c) animare e coordinare le attività della Commissione;
- d) collaborare con la Segreteria della Conferenza Episcopale Triveneta per la programmazione di studi e di servizi, per la elaborazione dei temi programmati, per la esposizione dei risultati in sede di incontro della Conferenza Episcopale;
- e) curare la diffusione di comunicati, atti e proposte presso le segreterie dei consigli presbiterali diocesani.

Art. 11 – Compiti del Segretario

Il Segretario cura la convocazione della Commissione, la stesura dei verbali, l'archivio, gli aspetti finanziari e tutto quanto riguarda il funzionamento tecnico della Commissione.

Art. 12 – Ordine del Giorno delle riunioni

L'ordine del giorno delle singole riunioni viene stabilito dalla Segreteria d'intesa con il Vescovo Presidente.

Art. 13 – Riunioni della Commissione

La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno, di cui una potrà avere anche carattere residenziale. Per quanto possibile, gli incontri saranno coordinati con le sessioni della Conferenza Episcopale Triveneta e con le riunioni della Commissione Presbiterale Nazionale.

Eventuali riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta del Vescovo Presidente o di un terzo dei componenti della Commissione.

Art. 14 – Votazioni

In caso di votazione la decisione è presa a maggioranza semplice dei votanti, tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 5.

Quando una decisione concerne l'elezione di una persona, si procede con voto segreto.

Art. 15 – Finanziamenti, bilanci e questioni economiche

- § 1 Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione Regionale sono a carico degli stessi membri e parzialmente della Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET, tenuto conto dell'art. 16 del regolamento della Commissione Presbiterale Italiana.
- § 2 L'esercizio finanziario della Commissione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- § 3 La Commissione presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa – relativo all'anno solare successivo – entro la fine del mese di ottobre.
- § 4 La Commissione presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa – relativo all'anno solare precedente – entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo Presidente.
- § 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate, se a carico della CET, vanno autorizzate dalla CET stessa.

Art. 16 – Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa

- § 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Commissione Regionale e che interessano la Regione Conciliare sono rese pubbliche di intesa con il Vescovo Presidente e il Segretario e devono ricevere il consenso dalla CET.
- § 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Commissione Regionale sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Presidente e il Segretario e sono, di norma, approvati dal Presidente o dal Segretario della CET.
- § 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esse devono essere autorizzate secondo quanto indicato all'art. 15 §§ 1, 3 e 5.

Art. 17 – Modifiche allo Statuto/Regolamento

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento, devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneto.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto qui non è indicato, si fa riferimento alle norme proprie della CEI e a quelle generali del diritto canonico e del diritto civile.

Zelarino, 29 settembre 2009